



PROVINCIA DI VICENZA

STATUTO-TIPO

DEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA

(art. 9, Legge regionale n. 50/1993)

Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione nn. 16106/19 del 16 maggio 2006
Ultimo aggiornamento con deliberazione consiliare n. 15 del 7 maggio 2013

SOMMARIO

ART.	1	NATURA GIURIDICA E SEDE DEL COMPENSORIO.....	3
ART.	2	FUNZIONI E COMPITI.....	3
ART.	3	ORGANI SOCIALI.....	3
ART.	4	ASSEMBLEA DEI SOCI.....	4
ART.	5	ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ORGANI ELETTIVI.....	4
ART.	6	COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE.....	5
ART.	7	ORGANI SOSTITUTIVI DEL PRESIDENTE.....	5
ART.	8	COMITATO DIRETTIVO.....	5
ART.	9	FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO.....	6
ART.	10	COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.....	8
ART.	11	VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA.....	8
ART.	12	IL REVISORE DEI CONTI.....	8
ART.	13	COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI.....	9
ART.	14	IL SEGRETARIO E SUE FUNZIONI.....	9
ART.	15	ELEGGIBILITÀ, DURATA DELLA CARICA E DECADENZA DEGLI ORGANI DEL COMPENSORIO.....	9
ART.	16	CESSAZIONE E VACANZA DELLE CARICHE.....	10
ART.	17	DECADENZA PER VIOLAZIONI E INADEMPIENZE.....	11
ART.	18	ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE.....	11
ART.	19	CONTO CONSUNTIVO.....	12
ART.	20	DOTAZIONE FINANZIARIA.....	12
ART.	21	OPERE E FORNITURE.....	12
ART.	22	EMOLUMENTI DEGLI ORGANI DEL COMPENSORIO.....	13
ART.	23	DISPOSIZIONI VARIE.....	13

ART. 1 – NATURA GIURIDICA E SEDE DEL COMPENSORIO

- 1 - Il Compensorio alpino di caccia , denominato “.....” è individuato dal Piano faunistico-venatorio provinciale ai sensi della L.R. 09/12/1993 n. 50 ed è istituito dalla Provincia o dalle Province interessate per quelle a carattere interprovinciale. È una struttura associativa senza fini di lucro, che persegue scopi di tutela e gestione del territorio e della fauna selvatica nonché di programmazione dell’esercizio venatorio.
- 2 - Il Compensorio comprende territori agro-silvo-pastorali pari a ettari, i suoi confini perimetrali sono indicati nella delibera provinciale di istituzione e riportati nell’allegata carta planimetrica in scala 1/10000 siglata con le lettere, facente parte integrante ed essenziale del presente Statuto.
- 3 - La sede del Compensorio va individuata preferibilmente presso una struttura pubblica con esclusione, comunque, di locali (abitazione privata, uffici e/o studi , negozi, ecc.) di proprietà, possesso o qualsiasi diritto reale di godimento dei componenti del Comitato direttivo del Compensorio o di Associazioni venatorie in genere.
- 4 - Il Compensorio che ha sede in _____via _____, è aperto al pubblico in giorni e orari prestabiliti, secondo le indicazioni che dovranno essere fornite dal Comitato direttivo.
- 5 - In considerazione delle tradizioni e consuetudini locali, fanno parte del Compensorio alpino le seguenti Riserve di caccia, come individuate nel Piano faunistico-venatorio provinciale
- 6 - Le Riserve di caccia sono strutture territoriali a dimensione comunale o intercomunale del Compensorio alpino la cui figura rappresentativa è il Direttore della Riserva, il quale viene eletto con le modalità indicate all’articolo 8 punto 1 lettera a) del presente Statuto. Le Riserve svolgono compiti di organizzazione ai fini dell’esercizio dell’attività venatoria e di attuazione delle operazioni connesse con la gestione faunistica in conformità alle disposizioni del Compensorio ed agli indirizzi della Provincia. Propongono, inoltre, al Comitato direttivo interventi atti a favorire la realizzazione dei programmi comprensoriali.

ART. 2 - FUNZIONI E COMPITI

- 1 - Il Compensorio alpino esplica le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti dalla vigente legislazione in materia di programmazione dell’esercizio venatorio, ai fini di una corretta gestione del territorio e della fauna selvatica, della tutela delle produzioni agricole, della valorizzazione e ricomposizione di habitat idonei al mantenimento ed incremento delle popolazioni della fauna selvatica all’interno del territorio di competenza.

ART. 3 - ORGANI SOCIALI

- 1 - Sono Organi del Compensorio alpino:
 - l’Assemblea dei soci;
 - il Presidente;
 - il Comitato direttivo;
 - il Revisore dei conti.

ART. 4 - ASSEMBLEA DEI SOCI

- 1 - L'Assemblea è composta da tutti i cacciatori ammessi all'esercizio venatorio nel Comprensorio, in regola col pagamento delle quote associative.
- 2 - L'Assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente, per deliberare secondo quanto previsto dal presente Statuto. La medesima si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.
- 3 - L'Assemblea deve essere, altresì, convocata dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti - con comunicazione scritta portata a conoscenza degli interessati almeno 15 giorni prima ed inviata per conoscenza anche al Revisore dei conti ed indicante gli argomenti da trattare - ovvero su richiesta dello stesso Revisore dei conti.
- 4 - La convocazione è resa nota ai soci con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'orario della prima e seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno, con comunicazione da affiggere all'albo della sede, o nelle bacheche del Comprensorio dislocate sul territorio, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Oltre che ai componenti di diritto l'invito è esteso al Comitato direttivo e al Revisore dei conti.
- 5 - Trascorsi inutilmente 20 giorni dalla richiesta di cui al comma 3, senza che il Presidente abbia provveduto ad attivarsi in tal senso, la convocazione è fatta d'ufficio nei successivi dieci giorni dal Revisore dei conti.
- 6 - Ciascun associato ha diritto ad un voto.
- 7 - Quando nel Comprensorio alpino agiscono diverse Riserve di caccia l'Assemblea può essere convocata in date diverse presso le singole sedi.
- 8 - Le adunanze dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando vi sia la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre al Presidente o a chi ne fa le veci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei soci partecipanti.
- 9 - Le deliberazioni sono adottate a voto palese con la maggioranza dei voti espressi.

ART. 5 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEGLI ORGANI ELETTIVI.

- 1 - I rappresentanti delle associazioni venatorie nei Comitati Direttivi vengono nominati sulla base delle liste presentate all'assemblea dei soci da parte delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale.
Ciascuna associazione riconosciuta a livello nazionale o regionale può presentare una sola lista in conformità a quanto previsto al punto 1) lettere a), b) e c) dell'articolo 8 del presente Statuto.
Nessun candidato può essere presente in più liste pena decadenza dalla nomina.
Ogni socio, personalmente presente all'assemblea, può esprimere una sola preferenza esclusivamente all'interno della lista prescelta, pena l'invalidità della preferenza medesima.
- 2 - Le liste, presentate dalle Associazioni e recanti l'indicazione del candidato Presidente e degli altri candidati Consiglieri, vengono esposte all'Albo della sede del Comprensorio e nelle bacheche dislocate sul territorio almeno 15 giorni prima la data fissata per le elezioni.
- 3 - La Provincia, in occasione delle elezioni del Comitato Direttivo, con esclusione quindi dei rinnovi per sostituzione di un singolo componente per varia causa cessato o decaduto, provvederà a fissare la data per la convocazione dell'Assemblea dei soci per l'elezione dei

propri rappresentanti sulla base delle liste di cui al comma 1 le quali devono essere presentate alla Provincia almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 6 - COMPITI E FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comprensorio alpino e svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei soci nonché il Comitato direttivo, stabilendone l'ordine del giorno;
- b) sovrintende ai compiti amministrativi e assicura l'osservanza delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti provinciali e regionali nonché l'esecuzione delle decisioni degli Organi sociali;
- c) sovrintende al personale ed ai collaboratori di cui il Comprensorio eventualmente si avvale;
- d) può deliberare - in caso di necessità ed urgenza tali da non consentire la convocazione del Comitato direttivo - sulle materie di competenza dello stesso. Tali deliberazioni devono essere comunicate al Comitato predetto per la ratifica nella prima adunanza utile;
- e) firma gli atti e la corrispondenza;
- f) nomina il Vice-presidente, scegliendolo fra i membri del Comitato direttivo;
- g) può delegare a membri del Comitato direttivo funzioni di propria competenza;
- h) può proporre al Presidente della Provincia la sostituzione di uno o più membri del Comitato direttivo per accertate e ripetute inadempienze o assenze non motivate secondo quanto esplicitamente indicato nel presente Statuto.

ART. 7 - ORGANI SOSTITUTIVI DEL PRESIDENTE

- 1 - In caso di assenza o di impedimento, ed in tutti i casi di necessità ed urgenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice-presidente.
- 2 - Nel caso di dimissioni o di impedimento definitivo del Presidente, il Vice-presidente o, in sua assenza od impedimento, il membro più anziano di età del Comitato direttivo deve riunire, entro quindici giorni, il Comitato stesso per convocare l'Assemblea ai fini dell'elezione del sostituto, dei componenti elettivi del medesimo, nonché del Revisore dei conti e del suo supplente con funzioni di sostituto, secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 12 del presente Statuto. Nel frattempo, e fino a nuova elezione, il Vice-presidente o, in sua assenza, il membro più anziano del Comitato, svolge le funzioni del Presidente con i soli poteri di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria amministrazione è provvisoriamente di competenza del Comitato direttivo.

ART. 8 - COMITATO DIRETTIVO

1 - Il Comitato direttivo è nominato con provvedimento del Presidente della Giunta provinciale ed è composto, oltre che dal Presidente, da:

- a) un rappresentante per ogni raggruppamento di 200 soci effettivi di ciascuna Riserva del Comprensorio, nell'intesa che per ogni frazione di detto raggruppamento viene assegnato un ulteriore rappresentante solo se detta frazione supera la metà (100) del valore del medesimo, escludendo da tale conteggio il primo scaglione di 200 soci al fine di garantire comunque ad ogni Riserva la propria rappresentanza. Il rappresentante della Riserva, in presenza di un solo

candidato, oppure quello che otterrà il maggior numero di voti di preferenza, o il più anziano di età in caso di parità dei voti stessi o in assenza di voti di preferenza, qualora ci si trovi in presenza di più candidati, assume la funzione di Direttore della medesima. La carica di Direttore della Riserva è incompatibile con quella di Presidente del Comprensorio alpino;

- b) in alternativa alla rappresentanza come sopra definita, un rappresentante per ogni Comune della Riserva qualora la medesima sia composta da due o più Comuni, nell'intesa, peraltro, che tale rappresentatività, assorbe e surroga quella precedentemente considerata, che ha come riferimento il numero dei soci;
 - c) un rappresentante per tutti i soci non residenti nel territorio del Comprensorio;
 - d) il candidato, designato Presidente, della lista che si classificherà al secondo posto, come numero di voti, dopo quella vincitrice;
 - e) un rappresentante designato dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
 - f) un rappresentante designato dalle strutture locali delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
 - g) un rappresentante della Provincia esperto in materia di programmazione faunistico-venatoria.
- 2 - Le riunioni del Comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con arrotondamento per difetto qualora il Comitato stesso sia composto da un numero dispari di membri. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti palesi dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente la maggioranza richiesta. Se ciò non avviene entro 30 minuti dalla sospensione, toglie la seduta. Lo stesso lasso di tempo vale anche nel caso che si tratti dell'inizio della seduta. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione del Segretario può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.
- 3 - Il Comitato direttivo viene convocato dal Presidente non meno di sei volte all'anno e quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da almeno un terzo dei membri o su richiesta del Revisore dei conti.
- 4 - La convocazione del Comitato direttivo avviene con comunicazione scritta portata a conoscenza dei suoi componenti almeno cinque giorni prima, oppure, in via d'urgenza, tramite avviso telegrafico o telematico, effettuato due giorni prima della data fissata per la riunione; avviso che dimostri, comunque, l'avvenuta ricezione del medesimo.
- 5 - Copia delle delibere adottate dal Comitato, relative all'approvazione dei bilanci, dei piani poliennali, e dei piani di immissione e prelievo deve essere trasmessa per competenza alla Provincia entro e non oltre 30 giorni dalla loro approvazione. Copia di qualsiasi altro atto deliberato dagli Organi del Comprensorio alpino, deve essere affissa nelle apposite bacheche e può essere richiesta in ogni momento dalla Provincia e dai soci.

ART. 9 - FUNZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

- 1 - Il Comitato direttivo svolge i compiti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni legislative ed in particolare ad esso spetta:

- a) proporre all'Assemblea dei soci l'approvazione dello Statuto e sue eventuali modificazioni;
- b) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) ricevere le domande di ammissione e rinnovo con le modalità previste dall'apposito regolamento provinciale, registrarle in ordine cronologico, procedere all'esame dei requisiti richiesti e decidere in merito alla ammissione, esclusione, recesso e decadenza dalla qualifica di socio in conformità alle disposizioni normative e Statutarie in vigore;
- d) ammettere al Comprensorio, mediante delibera motivata, un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal piano faunistico-venatorio provinciale, sussistendo le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge 157/1992;
- e) accordare a cacciatori iscritti in altri Comprensori, permessi d'ospite per la caccia alla selvaggina migratoria, alla selvaggina stanziale comune nonché agli ungulati e tetraonidi compatibilmente con la densità venatoria. Il cacciatore ospitato, oltre ad essere in possesso dell'abilitazione per la Zona Alpi, deve essere accompagnato, durante l'attività venatoria esercitata in forma vagante, da altro cacciatore socio;
- f) fissare la quote associative annuali dovute dai soci nei termini e secondo le procedure di legge con particolare riferimento ai commi 11 e 12 dell'articolo 21 della legge regionale 50/1993;
- g) fissare l'ammontare dei compensi di terzi che sono chiamati a partecipare all'attività degli Organi, nonché deliberare il compenso di competenza del Revisore dei conti;
- h) provvedere, qualora disposizioni normative in materia lo prevedano, alla concessione di contributi per il risarcimento dei danni provocati alle colture agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nei territori di competenza, nonché dei rimborsi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni;
- i) fissare la misura degli incentivi da erogare annualmente ai proprietari/conduttori dei terreni che si impegnano al miglioramento degli habitat, al ripristino degli ambienti, alla ricostituzione e alla salvaguardia della selvaggina in conformità a quanto previsto in merito dalle vigenti disposizioni legislative;
- l) approvare eventuali convenzioni con l'Amministrazione pubblica in merito alla gestione di particolari territori od istituti;
- m) individuare modalità adeguate per la conservazione ed il razionale utilizzo della fauna selvatica vocazionale al territorio e predisporre i piani annuali di protezione e di prelievo adeguandoli agli eventuali progetti di miglioramento ambientale deliberati dalla Provincia all'interno del territorio interessato;
- n) proporre alla Provincia, per l'approvazione, i piani di prelievo annuali, predisposti previi censimenti, della fauna stanziale, fermo restando il rispetto dei contenuti previsti dal calendario venatorio;
- o) compilare la relazione illustrativa dell'attività annuale da trasmettere entro il mese di marzo di ogni anno all'Amministrazione provinciale;
- p) porre in essere le iniziative ritenute necessarie alla promozione di attività culturali venatorie nel territorio di propria competenza;
- q) provvedere all'acquisto ed alienazione di beni strumentali;
- r) svolgere altri compiti ed operazioni che si rendessero necessari per la gestione del Comprensorio.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Spetta all'Assemblea dei soci:

- approvare lo Statuto del Comprensorio e le sue eventuali modifiche, previamente approvate dall'Amministrazione provinciale;
- eleggere il Presidente del Comprensorio, nonché i componenti del Comitato direttivo in qualità di rappresentanti di soci effettivi delle Riserve del medesimo secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 5 e 8 del presente Statuto;
- determinare eventuali conferimenti annuali di denaro e definire le prestazioni d'opera o di servizi dovuti dai soci per le attività del Comprensorio;
- eleggere il Revisore dei conti nonché il supplente con funzioni di sostituto;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo:
qualora detto bilancio non ottenga la prevista approvazione, per motivazioni del tutto estranee a valutazioni di carattere economico-finanziario, gestionali e di buona amministrazione, che competono al Revisore dei conti, il verbale che accompagna il voto di dissenso sul predetto va trasmesso alla Provincia per un esame di merito;
- pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato direttivo;
- avanzare proposte od iniziative al Comitato direttivo sulle quali questo deve esprimersi con atto deliberativo nel rispetto delle proprie competenze.

ART. 11 - VOTAZIONI DELL'ASSEMBLEA

- 1 - Le votazioni dell'Assemblea sono, di regola, palesi. Salva diversa disposizione, esse avvengono a scrutinio segreto qualora almeno un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
- 2 - Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dalla legge o dal presente Statuto.
- 3 - In caso di parità di voti la votazione deve essere ripetuta. Nelle votazioni palesi, qualora permanga la parità, prevale la proposta votata dal Presidente o da chi ne fa le veci.
- 4 - Sono nulle le votazioni in cui il numero degli astenuti sia superiore al numero dei voti validi espressi. In questo caso può essere indetta nella stessa adunanza una nuova votazione che sarà valida qualunque sia il numero degli astenuti.

ART. 12 – IL REVISORE DEI CONTI

- 1 - Il Revisore dei conti è unico, viene nominato dall'Assemblea ed è scelto tra gli iscritti nel registro ufficiale dei revisori contabili. Il Revisore, scelto preferibilmente tra i soci della Zona Alpi, deve risiedere in provincia di Vicenza.
- 2 - L'Assemblea dei soci oltre al Revisore elegge un supplente del medesimo con funzioni di sostituto da scegliersi tra i soci del Comprensorio.
- 3 - Il Revisore dei conti ed il suo sostituto rimangono in carica per lo stesso periodo previsto per il Comitato direttivo e comunque fino alla nomina del successore.

ART. 13 - COMPITI DEL REVISORE DEI CONTI.

- 1 - Il Revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comprensorio alpino agendo a tal fine sulla scorta delle norme previste dal codice civile in materia societaria.
- 2 - Il Revisore attesta la corrispondenza dei bilanci e del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione tecnico-finanziaria che accompagna il bilancio consuntivo ed il rendiconto tecnico-finanziario predisposto dal Comitato direttivo.
- 3 - Il Revisore redige apposita relazione che accompagna il bilancio preventivo predisposto dal Comitato direttivo.
- 4 - Il Revisore deve verificare almeno ogni trimestre l'attività del Comprensorio ed accertare i movimenti di cassa.
- 5 - In ogni momento il Revisore ha libero accesso a tutti gli atti e documenti del Comprensorio per il riscontro dell'osservanza delle norme di legge, nonché per la verifica del rispetto delle regole di buona e corretta amministrazione.
- 6 - Delle attività del Revisore viene redatto apposito verbale, debitamente trascritto in apposito registro.
- 7 - Su richiesta del Presidente del Comitato direttivo, comunicata con almeno otto giorni di preavviso, il Revisore dei conti è tenuto, salva motivata giustificazione, ad assistere alle sedute del Comitato direttivo e dell'Assemblea e ad esprimere il proprio parere sugli aspetti economico-finanziari delle questioni trattate. In caso di impossibilità a partecipare alle suddette sedute, sono ammessi anche preventivi pareri per iscritto.
- 8 - Qualora il Revisore riscontri gravi irregolarità nella gestione svolta dal Comitato direttivo o dal suo Presidente, o qualora le deliberazioni del Comitato stesso siano in contrasto con i criteri di economicità e di buona e corretta amministrazione, esso chiede l'immediata convocazione del Comitato stesso e senza indugio diffida per iscritto il Presidente del medesimo a regolarizzare quanto riscontrato in difformità entro 15 giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Revisore informa il Presidente della Provincia per gli adempimenti di competenza.
- 9 - Gli onorari spettanti al Revisore e al suo sostituto, se dovuti, sono deliberati dal Comitato direttivo ai sensi dell'art. 6 comma 7, lett. g) del presente Statuto, contestualmente alla nomina, sulla base delle tariffe in vigore.

ART. 14 - IL SEGRETARIO E SUE FUNZIONI

- 1 - Il Segretario viene nominato dal Presidente del Comitato direttivo e scelto tra i membri del Comitato stesso.
- 2 - Sono compiti del Segretario la tenuta e l'aggiornamento del registro dei soci oltre che la gestione contabile del Comprensorio. Redige i verbali delle riunioni del Comitato e dell'Assemblea e li sottoscrive congiuntamente col Presidente, ponendoli all'approvazione nella seduta successiva.

ART. 15 – ELEGGIBILITÀ, DURATA DELLA CARICA E DECADENZA DEGLI ORGANI DEL COMPENSORIO

- 1 - La durata in carica del Comitato direttivo viene fissata in anni cinque, con decorrenza dal momento del suo insediamento.
- 2 - Per tutti i membri designati è ammessa la revoca da parte degli Organi designanti purché la revoca stessa e la relativa sostituzione siano motivate.
- 3 - I membri sono tutti rinominabili, indipendentemente dalla durata del mandato, e mantengono i loro poteri fino alla nomina dei nuovi membri.
- 4 - Non sono eleggibili e comunque decadono da ogni carica ricoperta:
 - i cacciatori associati non in regola con il pagamento delle quote in conformità a quanto previsto nell'apposito Regolamento per la caccia in Zona Alpi;
 - coloro che, comunque, perdano la qualità di soci per dimissioni, espulsione, od altra causa;
 - coloro che si rendano colpevoli, con provvedimento definitivo di violazioni in materia ambientale e di caccia comportanti la preclusione dall'attività venatoria in conformità a quanto previsto dall'apposito Regolamento per la caccia in Zona Alpi. L'ineleggibilità e la decadenza valgono per l'intera durata in carica del Comitato direttivo;
 - coloro che siano stati interdetti dai pubblici Uffici, per il periodo corrispondente all'interdizione;
 - coloro che non godono dei diritti politici;
 - coloro che personalmente, o i cui componenti del nucleo familiare, svolgono attività che abbiano stretta inerenza con l'interesse tutelato nell'esercizio della propria carica, giusto quanto previsto dalla legge 20/7/2004 n. 215 e successivi regolamenti attuativi in materia di " conflitti di interesse";
 - il Presidente, qualora Commissariato per le inadempienze di cui alla Legge regionale 50/1993 e successive modificazioni, o qualora sfiduciato da 2/3 dei componenti del Comitato direttivo ovvero dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti, nel caso in cui 1/5 dei componenti della medesima ne chiedono la convocazione per la discussione della relativa mozione di sfiducia.
- 5 - La decadenza dagli incarichi deve essere deliberata dal Comitato direttivo e diviene immediatamente esecutiva. Dell'avvenuta decadenza deve essere data tempestiva comunicazione alla Provincia, ai fini dell'adozione degli atti di competenza.

ART. 16 - CESSAZIONE E VACANZA DELLE CARICHE

- 1 - Qualora, per qualsiasi motivo, uno dei membri del Comitato direttivo cessi dalla carica, il Comitato stesso ne dà comunicazione alla Provincia e si procede nel modo seguente:
 - a) nel caso in cui la cessazione dalla carica riguarda un rappresentante dei cacciatori soci della Riserva, come espressi all'art. 6 comma 1, lettere a) e b) del presente Statuto, il Presidente del Comitato direttivo, entro trenta giorni da detta cessazione, procede alla convocazione dei soci della Riserva medesima per eleggere il sostituto sulla base di una lista con almeno due nominativi indicati dal Presidente stesso. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti di preferenza o quello, a parità di voti, più anziano di età;
 - b) nel caso in cui la cessazione riguarda il rappresentante di tutti i soci del Comprensorio privi di residenza nel medesimo, il Presidente del Comitato direttivo entro trenta giorni convoca l'Assemblea dei soci del Comprensorio per eleggere il sostituto sulla base di una lista con almeno due nominativi indicati dal Presidente stesso. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti di preferenza o quello, a parità di voti, più anziano di età;

- c) nel caso in cui la cessazione riguarda il rappresentante della lista la quale, nelle votazioni per la elezione dei componenti del Comitato direttivo, si era classificata, come numero di voti, al secondo posto, a subentrargli sarà il candidato che, nella medesima lista, aveva ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, oppure, in alternativa, a parità di voti o in assenza di voti di preferenza, il più anziano di età;
 - d) nel caso in cui la cessazione riguarda uno dei previsti rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole, delle Associazioni di protezione ambientale, nonché della Provincia, quest'ultima provvederà ad avviare la procedura per la designazione e la nomina del sostituto.
- 2 - Il Comitato direttivo decade qualora decada il Presidente del medesimo o si dimetta contemporaneamente oltre la metà dei componenti.
- 3 - I componenti del Comitato direttivo che immotivatamente non partecipano ai lavori per tre riunioni consecutive del Comitato stesso, decadono dalla carica.

ART. 17 - DECADENZA PER VIOLAZIONI E INADEMPIENZE

- 1 - Qualora vengano commesse violazioni alle norme Statutarie o inadempienze che ledano gli interessi ed i principi generali cui si ispira il Compensorio o che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché vengano assunti comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo, possono essere adottati provvedimenti a carico dei componenti degli Organi del Compensorio stesso che se ne rendono responsabili.
- 2 - In tali ipotesi il Presidente del Compensorio dovrà preliminarmente richiamare l'interessato sulle violazioni o inadempienze accertate. Un secondo eventuale richiamo dello stesso Presidente avrà carattere formale, con lettera raccomandata, e dovrà fissare i tempi entro i quali si chiede la definizione del problema. Qualora non si ottenga alcun esito nei termini stabiliti il Presidente formalizzerà le inadempienze con una relazione scritta da sottoporre all'esame del Comitato direttivo il quale adotterà le decisioni di merito che possono comportare:
- a) il conferimento del mandato al Presidente del Compensorio diretto a proporre al Presidente della Provincia la sostituzione di uno o più membri del Comitato direttivo;
 - b) la decadenza dalla qualifica di socio;
 - c) la sostituzione del Segretario.
- 3 - Qualora le inadempienze che pregiudicano il regolare funzionamento del Compensorio sono imputabili al Presidente, secondo quanto previsto all'articolo 4) del presente Statuto, la Provincia dichiara decaduto l'intero Comitato direttivo e dà avvio alla procedura per il suo rinnovo.

ART. 18 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE

- 1 - L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre.
- 2 - Il bilancio di previsione, accompagnato da una relazione illustrativa, è predisposto dal Comitato direttivo ed approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile. E' formato in termini di competenza e di cassa.
- 3 - Il bilancio di previsione consta di:
- uno stato di previsione delle entrate;
 - uno stato di previsione delle spese;
 - un quadro generale riassuntivo.

4 - Nel bilancio di previsione il totale delle spese non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione.

ART. 19 - CONTO CONSUNTIVO

1 - I risultati ottenuti alla fine della gestione di un esercizio finanziario formano il conto consuntivo o rendiconto annuale.

2 - Il conto consuntivo o rendiconto annuale è presentato dal Comitato direttivo all'Assemblea, per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'esercizio successivo.

3 - Il conto consuntivo o rendiconto annuale è composto dalla situazione economico-amministrativa e dal conto generale del patrimonio.

La situazione economico-amministrativa pone in evidenza:

- i conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli introiti ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- l'eventuale avanzo di amministrazione;
- l'eventuale conto economico fiscale, qualora l'amministrazione ponga in essere una gestione commerciale.

Il conto generale del patrimonio in termini di valori aggiornati alla data della chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce, deve contenere:

- le attività e le passività finanziarie;
- i beni mobili ed immobili;
- ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Il bilancio consuntivo comprende i risultati della gestione del bilancio per le entrate e le uscite.

5 - Il bilancio consuntivo non deve chiudere in disavanzo. Qualora si riscontrasse tale eventualità, a causa di rimborso danni o spese impreviste intervenute nell'esercizio, il bilancio preventivo del successivo esercizio deve prevederne l'integrale copertura.

6 - Qualora invece, il bilancio consuntivo presentasse per due esercizi consecutivi un avanzo crescente, il Comitato direttivo deve darne motivazione in sede di approvazione. Se l'avanzo non è determinato dall'esigenza di accantonare fondi per la copertura di spese straordinarie o per investimenti futuri, la Provincia, sentito il Revisore dei conti, invita il Comitato direttivo a destinare detto avanzo per investimenti di miglioramento ambientale o per la riduzione, nella stagione venatoria successiva, della quota sociale integrativa, di cui all'art. 21, comma 12 della L.R. 50/1993.

ART. 20 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1 - Per le attività del Comprensorio è costituito un fondo comune composto da:

- quote associative ed eventuali conferimenti annuali di denaro versati dai cacciatori iscritti;
- eventuali entrate derivanti dal rilascio di permessi d'ospite;
- finanziamenti erogati dalla Provincia per la realizzazione degli interventi previsti dal piano faunistico-venatorio provinciale;
- contributi di terzi a fondo perduto ed eventuali donazioni.

ART. 21 - OPERE E FORNITURE

- 1 - Il Comitato direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può ordinare lavori o forniture nei limiti prefissati nel bilancio preventivo e, comunque, di importo complessivo mai superiore alle disponibilità economiche di cassa accertate.
- 2 - Il Comitato direttivo annualmente fissa un importo massimo di spesa entro il quale il Presidente del Comitato stesso può disporre per le piccole spese di ordinaria amministrazione.

ART. 22 - EMOLUMENTI DEGLI ORGANI DEL COMPENSORIO

- 1 - Possono essere previsti emolumenti per il solo Revisore dei conti e per il suo sostituto.
- 2 - Spetta al Comitato direttivo deliberare gli eventuali rimborsi delle spese sostenute dai componenti del Comitato stesso nell'espletamento dei compiti inerenti alla carica.
- 3 - Gli emolumenti del Revisore dei conti e del suo sostituto sono definiti secondo i minimi tabellari professionali dei rispettivi albi cui sono iscritti.

ART. 23 - DISPOSIZIONI VARIE

- 1 - In caso di sopravvenuta impossibilità di funzionamento del Comitato direttivo o in caso di sfiducia manifestata dalla maggioranza dei soci, il Presidente della Provincia dichiara sciolto il Comitato stesso, nomina un Commissario ed entro tre mesi provvede alla costituzione di un nuovo Comitato.
- 2 - Salvi gli obblighi previsti dalla normativa ordinaria il Compensorio alpino deve dotarsi dei seguenti registri o libri sociali:
 - libro protocollo;
 - libro giornale (o altro documento ad esso assimilato, da cui risultino i movimenti di cassa del Compensorio);
 - libro dei verbali delle riunioni del Comitato direttivo;
 - libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea;
 - libro dei verbali del Revisore dei conti;
 - libro dei soci.
- 3 - In caso di scioglimento del Compensorio alpino, tutto il patrimonio sociale che eventualmente rimanesse va devoluto a fini di pubblica utilità, sentita la Provincia.
- 4 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e, ove applicabili, le disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile.
- 5 - Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dei soci del Compensorio, convocata dal Comitato direttivo dopo il suo insediamento.